

BGer 1P.96/2002 vom 14. März 2002

Bundesgericht, 2002-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.96_2002

FR: TF 1P.96/2002 du 14 mars 2002

IT: TF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002

Regeste

Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 I 92 consid. 1).

E. 1.1

La decisione impugnata, relativa al rifiuto di congiungere il procedimento a carico del ricorrente con quelli concernenti suoi collaboratori e dipendenti (art. 35 e 36 CPP /TI), riguarda solo una fase del procedimento penale e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo; essa costituisce quindi una decisione incidentale (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 115 Ia 311 consid. 2a).

E. 1.2

Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell' art. 87 cpv. 1 OG , il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l' art. 87 cpv. 2 OG . In effetti, se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).

E. 2

Il ricorrente afferma che la decisione impugnata gli causerebbe un danno irreparabile poiché essa, peraltro carente nella motivazione, anticiperebbe l'esame della sua colpevolezza: in effetti, a suo dire, il GIAR avrebbe rilevato in maniera arbitraria che il coinvolgimento degli altri indagati sarebbe marginale rispetto al suo, che dal verosimile maggior danno non si potrebbero trarre conclusioni su una sua diversa partecipazione e che i disgiunti procedimenti potrebbero essere di competenza di differenti giudici del merito. Il ricorrente fa poi valere che il contestato giudizio, presupponendo l'accertamento della sua responsabilità rispetto a quella degli altri correi, i quali avrebbero realizzato il 90% del danno ipotizzato, pregiudicherebbe anche i suoi interessi difensivi, la fattispecie dovendo essere valutata complessivamente; sostiene inoltre che sarebbero altresì pregiudicati crediti fiscali, visto che sarebbero state pagate imposte su utili ora definiti provento di reato.

E. 2.1

I documenti addotti dal ricorrente non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell' art. 87 cpv. 2 OG , ossia di natura giuridica che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b): la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento del processo penale. Così, il deferimento di una persona alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile, né l'accenno del GIAR all'eventuale diverso e marginale coinvolgimento degli altri indagati rispetto a quello del ricorrente anticipa l'esame della sua colpevolezza, che rimane di competenza del giudice del merito, dinanzi al quale egli potrà avvalersi dei suoi diritti di difesa (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; cfr. anche DTF 123 IV 252 consid. 1; sentenza del 4 ottobre 2000 in re V., consid. 2, causa 1P.563/2000).

E. 2.2

Il ricorrente sostiene che non potrà richiedere la ricongiunzione dei procedimenti in sede dibattimentale, visto che secondo il GIAR la situazione marginale degli altri indagati, rispetto alla sua "sicuramente condurrà a possibile esito dinnanzi ad altro giudice del merito, di grado inferiore, rispetto a quello di verosimile deferimento del reclamante". Adduce quindi che il GIAR, superando le sue competenze, si sarebbe pronunciato a titolo definitivo sulla mancata ricongiunzione dei procedimenti, ciò che gli impedirebbe di riformulare la richiesta in sede di dibattimento. Il rilievo del GIAR, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è affatto definitivo né perentorio, come già si desume dai termini impiegati ("possibile", "verosimile"): spetterà al PP decidere, in applicazione dell' art. 199 CPP /TI, il deferimento degli accusati al Tribunale di merito competente. Per di più il ricorrente, tranne l'infondata critica appena citata, non dimostra affatto perché il Giudice del merito non potrebbe esaminare un'eventuale nuova istanza di ricongiunzione delle cause (art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 127 I 38 consid. 3a e c, 126 I 235 consid. 2a), facoltà che non parrebbe essere manifestamente esclusa (cfr. art. 37 della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 e art. 35 cpv. 2 CPP /TI; vedi Rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, pag. 24 ad art. 35 cpv. 2, richiamato da Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, pag. 108). L'asserita lesione dei diritti costituzionali del ricorrente, in particolare la censura di un esame anticipato della sua colpevolezza, sulla quale è imperniato il gravame, potrà essere esaminata, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro un'eventuale decisione cantonale di ultima istanza di condanna (art. 87 cpv. 3 OG ; DTF 116 Ia 305 consid. 4b; sentenza del 1° maggio 2001 in re G., causa 1P.62/2001). Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, per cui esso non può essere esaminato nel merito.

E. 3

Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino. Losanna, 14 marzo 2002 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.